

**“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE  
PROFESSIONALE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE ”**

**Polizza n°**

**Broker: *banchero costa insurance s.p.a.***

**AVVERTENZA IMPORTANTE**

*L’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale è prestata nella forma “CLAIMS MADE” a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate alla Società durante lo stesso periodo, in relazione alla data di retroattività stabilita. Terminato il periodo di assicurazione, cessano gli obblighi della Società e nessuna richiesta di risarcimento potrà essere accolta.*

*(Si vedano le definizioni di Richiesta di risarcimento, Periodo di assicurazione e gli articoli 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE – e 4 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE).*



## “POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ”

### SCHEMA DI POLIZZA

Articolo 1: **Assicurato/Contraente:**  
**Sede Legale:**  
**Partita Iva:**

Articolo 2: **Attività:** Organismo di Mediazione ai sensi del Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 – D.M. 189 del 18/10/2010 – G.U. n. 258 del 4/11/2010 e successive modificazioni e integrazioni.  
 Tale attività potrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Servizi informatici, amministrativi, studi e ricerche, fornitura documentazione inerente l'attività di Mediazione.
- Assistenza alle parti nella scelta delle modalità di risoluzione di controversie, nella fase preparatoria dell'attività di Mediazione fino alla Conciliazione
- Divulgazione di studi e formule contrattuali per il ricorso alla Mediazione e altre formule di risoluzione alternativa delle controversie.
- Promozione della cultura della Mediazione anche attraverso la sottoscrizione/adesione a convenzioni con organismi nazionali e internazionali di Mediazione.
- Attività editoriali utili allo svolgimento dell'attività assicurata.
- Attività di formazione dei Mediatori

Articolo 3: **Periodo di assicurazione:** dalle ore 24 del \_\_\_\_\_ alle ore 24 del \_\_\_\_\_

Articolo 4: **Massimale: Opzione A)** €1.000.000,00 per sinistro e per anno  
 Oppure  
**Opzione B)** €1.000.000,00 per sinistro  
 €3.000.000,00 per anno  
 (soprapremio 30% rispetto a Opzione A)

Articolo 5: **Franchigia :** € \_\_\_\_\_ per sinistro

Articolo 6: **Data di retroattività:**

Articolo 7: **Premio dalle ore 24.00 del 201\_ alle ore 24.00 del 201\_**

<i>Premio netto</i>	<i>Accessori</i>	<i>Imponibile</i>	<i>Imposte</i>	<i>Totale</i>

Articolo 8: **Estensione Territoriale: mondo intero esclusi Stati Uniti e Canada.**

Agli effetti degli artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma “claims made” quale temporalmente delimitata in questa polizza e dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: **1.** Oggetto dell'Assicurazione. **Art.3** Rischi esclusi dall'assicurazione **Art. 3.9** Altre Assicurazioni **Art. 4.1** Dichiarazioni contenute nel questionario. **Art. 4.3** Franchigia. **Art. 4.6** Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento **Art. 4.9** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio **Art. 4.14** Disdetta in caso di sinistro. **Art.4.16** Foro competente. **Art. 4.17** Rinvio e scelta della legge. **Art. 4.18** Diritto di surroga. **Art. 4.19** Cessione.

### IL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO - Agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile

Polizze in corso per gli stessi rischi NO

Polizze annullate negli ultimi tre anni: NO

Motivo dell'annullamento :

Sinistri negli ultimi tre anni : NO



## **“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE”**

### **DEFINIZIONI**

- Per **Accesso non autorizzato** si intende l'accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l'autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall'autorizzazione concessa.
- Per **Agenti inquinanti** si intende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
- Per **Assicurato** si intende il soggetto nominato quale *Assicurato* all'art. 1 della Scheda di Polizza nonché il singolo Mediatore in carica e/o nominato nel corso del periodo di assicurazione.
- Per **Assicurazione** si intende il contratto di *assicurazione*.
- Per **Attività professionale** si intende i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall'*Assicurato* in favore di terzi e definiti all'art. 2 della Scheda di Polizza.
- Per **Atto illecito** si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, dell'attività assicurata. Sono incluse nella definizione anche:
  - a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmente dall'*Assicurato*;
  - b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla “privacy”, compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
- Per **Computer virus** si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
- Per **Contraente** si intende il soggetto che stipula l'*assicurazione* e che versa il *premio* dovuto alla *Società*.
- Per **Corrispondente dei Lloyd's** si intende *banchero costa insurance broker spa*.
- Per **Data di retroattività** si intende la data specificata all'Art. 6 della Scheda di *polizza*.
- Per **Franchigia** si intende l'ammontare di danno, che rimane a carico dell'*Assicurato/Contraente*.specificato all'Articolo 5 della Scheda di *polizza*.
- Per **Indennizzo** si intende la somma dovuta dalla *Società* in caso di *richiesta di risarcimento*.
- Per **Mediatore** si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione come definiti nel DECRETO Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i.
- Per **Periodo di assicurazione** si intende, a parziale deroga dell'art. 1899 del Codice Civile, il periodo di tempo specificato all'Articolo 3 della SCHEDA di *polizza*.
- Per **Perdite patrimoniali** si intende qualsiasi somma per la quale l'*Assicurato* sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell'*Assicurato*, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla *Società* con l'autorizzazione scritta dell'*Assicurato*, a condizione che tali *Perdite patrimoniali* non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere direttamente irrogate all'*Assicurato*, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente *polizza* deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato* ma riconducibili ad un unico *atto illecito* verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.  
Non saranno considerate *Perdite patrimoniali*, ai fini della presente *Polizza*, i corrispettivi che l'*Assicurato* abbia riscosso dai propri clienti e che l'*Assicurato* sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento dell'*Attività* dichiarata in *polizza*.
- Per **Periodo di estensione della garanzia** si intende quel periodo di tempo specificato nella Garanzia Aggiuntiva 2.2, decorrente dalla data di scadenza della presente *polizza*, durante il quale potrà essere notificata per iscritto alla *Società* qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata per la prima volta

contro l'Assicurato, in seguito a qualsiasi *atto illecito* commesso prima dell'inizio del *periodo di estensione della garanzia* e comunque coperto dalla presente *polizza*.

- Per **Premio** si intende la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.
- Per **Polizza** si intende il documento che prova l'*assicurazione*.
- Per **Richiesta di risarcimento** si intende:
  - i. qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell'Assicurato per *Perdite patrimoniali* o altre perdite economiche per le quali è prestata l'*assicurazione*;
  - ii. qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell'intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più *Assicurati* vengano ritenuti responsabili per le conseguenze di un qualsiasi *atto illecito*;
  - iii. qualsiasi azione penale intentata contro un *Assicurato*, in conseguenza di un *atto illecito* involontario dell'Assicurato ;

ai fini della presente *polizza*, le *richieste di risarcimento* derivanti da un *singolo atto illecito* saranno considerate alla stregua di un una singola *richiesta di risarcimento*.

- Per **Sistemi per computer** si intende qualunque computer, sistema per l'elaborazione di dati, sistema per l'immagazzinamento e recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
- Per **Sinistro** si intende il fatto per il quale è prestata l'*assicurazione* e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale per l'Assicurato;
- Per **Società** si intende : alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's, Rappresentanza Generale per l'Italia

## 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell'attività descritta all'art. 2 della Scheda di polizza .

L'assicurazione comprende i danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa da persone del cui operato l'Assicurato/Contraente sia legalmente tenuto a rispondere

L'assicurazione è operante per le sole *perdite patrimoniali* cagionate posteriormente alla *data di retroattività* stabilita nella Scheda di polizza a condizione che la conseguente *richiesta di risarcimento* sia per la prima volta presentata all'Assicurato durante il *periodo di assicurazione* in corso, e da questi regolarmente denunciata alla Società. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell'assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla Società.

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza*. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.

## **2. GARANZIE AGGIUNTIVE**

Nei termini e alle condizioni previste dalla presente *Polizza*, l'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:

### **2.1 Dolo dei dipendenti e collaboratori**

L'assicurazione vale anche, in deroga a quanto previsto all'articolo 3.4 dei Rischi Esclusi dall'Assicurazione, per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato o delle quali lo stesso debba rispondere.

### **2.2 Periodo di estensione della garanzia**

Se alla scadenza della presente *polizza* la *Società* dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa *polizza* per motivi diversi dal mancato pagamento del *premio* o da violazione degli obblighi contrattuali, l'Assicurato -*Contraente* avrà il diritto di avvalersi di un *periodo di estensione della garanzia* di giorni 90 (novanta) dopo la scadenza della presente *polizza*, senza dovere pagare un *premio* addizionale. La presente estensione è prestata a condizione che, nel frattempo, l'Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra *polizza* per lo stesso rischio.

Questo *periodo di estensione della garanzia* di 90 giorni sarà parte del *periodo di assicurazione* e non in aggiunta ad esso.

### **2.3 Ultrattività**

In caso di cessazione dell'attività assicurata da parte del *Contraente*, per motivo diverso da radiazione o sospensione dal registro istituito presso il Ministero della Giustizia, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro 3 anni dalla cessazione dell'attività, che derivino da atti illeciti posti in essere durante il periodo di validità del contratto.

### **2.4 Perdita di documenti**

a) La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell'Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l'Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere .

b) Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'Assicurato e dalla *Società* di comune accordo.

Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa pari a € **1.500** per sinistro ed un massimo risarcimento pari a €**100.000,00** per sinistro e per anno.

Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell'Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell'uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.

### **2.5 Codice Privacy**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi (Dlgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.) semprechè l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La presente garanzia è operante a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività assicurata, rimanendo escluso il trattamento di dati

aventi finalità commerciali.

Tale garanzia viene prestata con una franchigia fissa pari a € **1.500** per sinistro ed un massimo risarcimento pari a €**50.000,00** per sinistro e per anno.

### **3. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione non vale per:

#### **3.1 Società controllate/collegate**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata all'Assicurato da Società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell'Assicurato o da cui l'Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato.

#### **3.2 Lesioni personali e danni a cose**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose;

#### **3.3 Rischio contrattuale puro**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* riconducibile ad una :

- i. penalità contrattuale in genere.
- ii. Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato.
- iii. Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

#### **3.4 Atti dolosi**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta; ad eccezione di quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva 2.1; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l'Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall'Assicurato;

#### **3.5 Pubblicità falsa o fuorviante**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un atto che costituisca:

- i. una rappresentazione falsa e/o una forma di *advertising* fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell'Assicurato stesso;
- ii. un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;

#### **3.6 Insolvenza**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell'Assicurato;

#### **3.7 Pluralità di Assicurati**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;

#### **3.8 Diritti di brevetto**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da infrazione o violazione o *uso non autorizzato* di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;

#### **3.9 Altre Assicurazioni**

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* per la quale l'Assicurato abbia diritto di essere indennizzato da un'altra polizza di assicurazione.

#### **3.10 Inquinamento**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o



presunto o minacciato versamento di *agenti inquinanti*;

### **3.11 Computer virus**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer ;

### **3.12 Accesso non autorizzato**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante all'Assicurato dall'uso non autorizzato di, o dall'accesso non autorizzato ad un sistema per computer

### **3.13 Atti illeciti preesistenti**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da un *atto illecito* precedente alla *data di retroattività* specificata all'Articolo 6 della Scheda di *polizza*.

### **3.14 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti**

qualsiasi *richiesta di risarcimento* già presentata all'Assicurato prima dell'inizio del *periodo di assicurazione* e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all'Assicurato all'inizio del *periodo di assicurazione* in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.

### **3.15 Esclusione Giurisdizione USA/Canada:**

qualsiasi *perdita patrimoniale* in relazione a richieste di risarcimento fatte contro l'Assicurato:

1. in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
2. a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.

### **3.16 Atti di ostilità**

i *sinistri* che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi.

## **4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **4.1 Dichiarazioni contenute nel questionario**

Relativamente alla copertura assicurativa prestata con la presente *Assicurazione* a favore dell'Assicurato, la Società dichiara di essersi basata sulle dichiarazioni fornite dall'Assicurato e in particolare sui dettagli contenuti nella proposta questionario e i relativi allegati. Le succitate dichiarazioni, allegati e informazioni fornite dall'Assicurato sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*.

### **4.2 Massimale**

Il massimale specificato all'articolo 4) della Scheda di Polizza costituisce la massima somma risarcibile per tutte le *perdite patrimoniali*, derivanti da tutte le *richieste di risarcimento* presentate contro tutti gli Assicurati in base alla copertura prevista dalla presente *polizza*. Il massimale per il *periodo di estensione della garanzia* sarà parte del massimale totale per il periodo di *polizza* e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* e sono da intendersi in aggiunta al massimale di cui all'articolo 4 della Scheda di Polizza.

In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo *atto illecito* professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra *polizza* che abbia rinnovato o sostituito la presente *polizza*.

Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la *richiesta di risarcimento* resta unico nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.

#### 4.3 Franchigia

La Società risponderà delle *perdite patrimoniali* esclusivamente qualora la *richiesta di risarcimento* superi l'ammontare della *franchigia* stabilita all'articolo 5) della Scheda di *polizza*, rimanendo tale ammontare non *assicurato* a carico dell'*Assicurato* e ciò con riferimento a tutte le *perdite patrimoniali* coperte dalla presente polizza.

#### 4.4 Estensione territoriale

La presente *polizza* terrà indenne l'*Assicurato* per *perdite patrimoniali* derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l'*Assicurato* che riguardino:

- I. qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio indicato all'articolo 8) della Scheda di polizza;
- II. qualsiasi *atto illecito* professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
- III. qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato, nelle quali l'*Assicurato* sia a qualsiasi titolo implicato.

#### 4.5 Periodo di assicurazione

Il periodo di assicurazione è indicato all'Art. 3 della Scheda di Polizza. La presente Assicurazione non è soggetta a tacito rinnovo.

#### 4.6 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento

- (i) La notifica di una *richiesta di risarcimento* o di circostanze che possono dar luogo ad una *richiesta di risarcimento* deve essere trasmessa per iscritto alla Società tramite il Corrispondente dei Lloyd's, bancario costa insurance broker spa.
- (ii) L'*Assicurato* dovrà, come condizione antecedente l'insorgere delle obbligazioni della Società in base alla presente *polizza*, trasmettere entro il termine massimo di trenta una comunicazione scritta alla Società in cui lo informa di qualsiasi *richiesta di risarcimento* presentata contro l'*Assicurato*:
  - (a) in qualsiasi momento durante il *periodo di durata della polizza* o durante il *periodo di estensione della garanzia*;oppure:
  - (b) entro 30 giorni dalla fine del *periodo di durata della polizza* o del *periodo di estensione della garanzia*, a condizione che di tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale *richiesta* o tali *richieste di risarcimento* sono state presentate per la prima volta contro un *Assicurato*.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, viene trasmessa alla Società - conformemente ai termini e le condizioni di questa *polizza* - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una *richiesta di risarcimento* presentata contro un *Assicurato*, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da fatti denunciati nella *richiesta di risarcimento* precedentemente trasmessa alla Società o denunciante un *atto illecito* che è lo stesso *atto illecito* denunciato nella *richiesta di risarcimento* precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla Società alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.

Se, durante il *periodo di durata della polizza* o il *periodo di estensione della garanzia*, l'*Assicurato* viene a conoscenza di circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una *richiesta di risarcimento* contro l'*Assicurato*, e trasmette una comunicazione scritta alla Società informandola delle suddette circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una *richiesta di risarcimento*, con tutti i dettagli relativi alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che venga successivamente presentata contro l'*Assicurato* e notificata alla Società, derivante da tali circostanze o denunciante un qualsiasi *atto illecito* che sia lo stesso *atto illecito* denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'*Assicurato* e



notificata alla *Società* alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.

#### **4.7 Modalità di conduzione della difesa**

L'*Assicurato* ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi *richiesta di risarcimento* e di contestarla. E' condizione essenziale dell'assicurazione che l'*Assicurato* non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accoli alcun *costo di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta della *Società*. L'approvazione da parte della *Società* non potrà essere negata senza ragione, purché alla *Società* sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi *richiesta di risarcimento* al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.

#### **4.8 Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi;

- a) le persone alle quali, in base alle Definizioni di *polizza*, compete la qualifica di *Assicurato*;
- b) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- c) qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);

#### **4.9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Assicurato* o la *Contraente* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

#### **4.10 Pagamento del premio**

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **4.11 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

#### **4.12 - Aggravamento del rischio**

L'*Assicurato* o la *Contraente* deve dare comunicazione scritta alla *Società* di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione*, in base all'art. 1898 del Codice Civile.

#### **4.13 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione dell'*Assicurato* in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **4.14 Disdetta in caso di Sinistro**

Dopo ogni *sinistro* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo* le parti potranno recedere dall'*assicurazione*. Il recesso esercitato dalla *Società* ha effetto dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Il recesso esercitato dalla *Contraente* ha effetto dalla data di invio della comunicazione. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la *Società* rimborserà la parte di *premio*, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

#### **4.15 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico della *Contraente*.

#### **4.16 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della *Contraente* della *polizza*. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la *Contraente*.

#### **4.17 Rinvio e scelta delle norme di legge**

Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente *polizza* verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente *polizza* verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente *polizza* si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.

#### **4.18 Diritto di surrogazione**

A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente *polizza*, la *Società* si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la *Contraente* e l'*Assicurato* vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti dell'*Assicurato*, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

La *Contraente* e l'*Assicurato* si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla *Società* di intentare efficacemente causa in nome della *Contraente* e/o dell'*Assicurato*.

#### **4.19 Cessione**

I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente *polizza* non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla *polizza*, firmata da un dipendente autorizzato della *Società*.

#### **4.20 Avviso e Autorità**

Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della *polizza*, la *Contraente* della *polizza* conviene che agirà per conto di tutti gli *Assicurati* per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di *richieste di risarcimento* o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi *premio* rimborsabile in base a questa *polizza*, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa *polizza*. L'*Assicurato* conviene che in questi casi la *Contraente* della *polizza* agirà per loro conto.

#### **4.21 Titoli dei paragrafi**

I titoli dei paragrafi sono stati inseriti unicamente per convenienza del riferimento e non possono limitare, estendere o in qualunque modo influire sulle disposizioni a cui si riferiscono.

In questa *polizza*, a meno che il contesto indichi un fatto diverso, il numero singolare comprende anche il plurale e vice versa.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Agli effetti degli artt. 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma "claims made" quale temporalmente delimitata in questa polizza e dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli: **Art. 1** Oggetto dell'Assicurazione. **Art. 3** Rischi esclusi dall'assicurazione **Art. 3.9** Altre Assicurazioni **Art. 4.1** Dichiarazioni contenute nel questionario. **Art. 4.3** Franchigia. **Art. 4.6** Modalità di comunicazione e notifica di una *richiesta di risarcimento* **Art. 4.9** Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio **Art. 4.14** Disdetta in caso di *sinistro*. **Art. 4.16** Foro competente. **Art. 4.17** Rinvio e scelta della legge. **Art. 4.18** Diritto di surroga. **Art. 4.19** Cessione.

IL CONTRAENTE